

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3 - Destinatari	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	5
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	5
Art. 9 - Disciplina delle varianti	5
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	7
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO IV - Norme comuni	8
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	8
Art. 14 - Attività articolate e singole	8
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività	8
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale	8
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo	8
Art. 19 - Informazione e confronto	9
CAPO V - Norme Finali	9
Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati	9
Art 22 – Entrata in vigore e abrogazioni	o

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
- 2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
- 3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Istituto, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale troverà applicazione quanto previsto all'art. 10, comma 2, .

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- **3.** L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - ✓ ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - ✓ alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- **4.** Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

- 1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- **2.** Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - ✓ responsabile unico del progetto RUP (art. 15 Dlgs n. 36/2023);
 - ✓ soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - ✓ collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - √ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- √ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art. 37 Dlgs n. 36/2023);
- √ verifica del progetto ai fini della sua validazione (art. 42 Dlgs n. 36/2023);
- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
- √ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- √ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico;
- √ i collaboratori dei suddetti soggetti;
- ✓ altro personale appartenente ad uffici di altre aree dell'Ente coinvolto nelle procedure affidate.
- **3.** Nel caso in cui l'allegato I.10 del Dlgs. N. 36/2023 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal corrispondente regolamento che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

- 1. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
- **2.** Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- **3.** In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, possono essere sono indicati i tempi per provvedervi, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- **4.** Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
- **5.** Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- **6.** I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2 comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - c) i lavori in amministrazione diretta.
- 2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

- 1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- **3.** Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE FONDO
fino a € 1.000.000,00	2,00 %
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,90 %
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	1,80 %
oltre i € 25.000.000,00	1,70 %

2. Le percentuali, così come sopra riportate, si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota, così come previste nella stessa tabella.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino

- opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
- **2.** In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	20%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-	14%
amministrativa dell'intervento	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara*	3%
Direzione dei lavori	15%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificazione della regolare esecuzione	4%
Collaudo statico	2%
Totale	100%
* da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;	

2. Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 1, come segue:

Attività tecnica Interventi PNRR	Percentuale
Dirigente Responsabile *	4%
Responsabile unico del progetto – RUP	16%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	14%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara **	3%
Direzione dei lavori	15%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificazione della regolare esecuzione	4%
Collaudo statico	2%
Totale	100%
* qualora il Dirigente responsabile svolga anche la funzione del RUP si procederà alla sommatoria delle relative % con applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 50% la rimanente quota sarà quindi ripartita sulle altre	
figure, secondo le percentuali individuati preventivamente con atto dirigenziale.	
** da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione.	

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE FONDO
fino a € 1.000.000,00	2,00 %
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,50 %
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	1,25 %
oltre i € 25.000.000,00	1,00 %

- **2.** Le percentuali così come sopra riportate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota, così come previste nella stessa tabella.
- **3.** Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	19%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara*	3%
Direzione dell'esecuzione del contratto	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Verifica di conformità / Certificazione della regolare esecuzione	5%
Totale	100%
* da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

- **1.** L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle tabelle soprariportate. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- **2.** L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- **3.** La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
- **4.** In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- **5.** Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Presidente / Commissario straordinario all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

- 1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- **2.** In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

- 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, fatto salvo quanto disciplinato dal precedente art. 10 comma 2 per gli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavoro, servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di affidamento, consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota corrispondente alle relative prestazioni, potrà, secondo una valutazione propria del dirigente preposto, subire una decurtazione.

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente attraverso apposito certificato di liquidazione competenze tecniche.

Art. 19 - Informazione e confronto

Il Direttore del Settore competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Norme Finali

Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti pubblici.
- **2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
- **3.** Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'art. 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione ma che, in ogni caso, continuerà a trovare applicazione per tutte quelle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Dlgs. n 36/2023.
- **4.** Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. ED ISTITUZIONALI

Dott. Ing. Alfredo Lega (firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) Il DIRETTORE GENERALE

Arch. Antonino Mameli

(firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 comma 2 D.Lgs 39/93)